SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 53**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 4 marzo 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero dell'interno

Ministro per il coordinamento della protezione civile

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Lombardia

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 48

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 14 febbraio 1992, n. 201.

Modifiche ed integrazioni alla legge 11 dicembre 1975, n. 627, sul reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è sostituito dal seguente:

«Al concorso possono essere ammessi:

1) i graduati e i finanzieri in servizio nella Guardia di finanza che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, contino almeno un anno di effettivo servizio dalla nomina a finanziere e non abbiano demeritato durante il servizio prestato. Il giudizio di merito viene emesso dai superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei graduati e dei finanzieri;

2) i giovani, anche se alle armi, che posseggano i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26;

c) stato di celibe o vedovo, comunque senza prole;

d) statura non inferiore a metri 1,68;

e) non siano imputati o condannati per delitti non colposi, ovvero non si trovino in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di sottufficiale della Guardia di finanza;

f) diploma d'istruzione secondaria di primo grado».

Art. 2.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è inserito il seguente:

«I graduati e i finanzieri in possesso dei requisiti stabiliti dal comma secondo, n. 1), che abbiano frequentato con esito favorevole il corso per motoristi navali presso la scuola nautica della Guardia di finanza, se qualificati meritevoli dalle autorità di grado competente ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei graduati e finanzieri, possono essere ammessi, a domanda, nel limite massimo di un quinto dei posti disponibili per il contingente di mare, al corso di reclutamento previsto dall'articolo 1, con esonero dal relativo concorso. I posti disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione di motorista navale con maggior punteggio di merito, ovvero, a parità di punteggio, a quelli di maggior grado. A parità di grado è prevalente la maggiore anzianità di servizio ed, a parità della stessa, la maggiore età».

Art. 3.

1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è abrogato.

Art. 4.

1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è sostituito dal seguente:

«Nel bando di concorso di cui all'articolo 2, indetto con decreto del Ministro delle finanze, sono stabiliti:

a) il numero dei posti da mettere a concorso, distinto per il contingente ordinario e per il contingente di mare. I posti fissati per il contingente di mare possono essere ripartiti tra le categorie di specializzazione determinate ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1959, n. 189;

b) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

c) la data entro la quale gli aspiranti dovranno essere in possesso del requisito dell'età e degli altri richiesti dall'articolo 2 per l'ammissione al concorso, nonché dei titoli indicati dall'articolo 9;

d) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;

e) la composizione della commissione per l'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso, della commissione esaminatrice per la valutazione delle prove d'esame, delle commissioni per la visita medica di primo accertamento e di revisione e di quella per l'accertamento psico-attitudinale. Della commissione esaminatrice fanno anche parte due professori abilitati all'insegnamento nelle scuole medie;

f) i programmi, le norme per lo svolgimento e l'ordine di successione delle prove d'esame, della visita medica e dell'accertamento psico-attitudinale di cui all'articolo 4».

Art. 5.

1. L'articolo 4 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — *1.* I partecipanti al concorso sono sottoposti a visita medica e ad accertamenti intesi a stabilire l'idoneità psico-attitudinale al servizio quali sottufficiali della Guardia di finanza. I graduati e i finanzieri in servizio non sono sottoposti alla visita medica.

2. Il giudizio espresso in sede di visita medica dalla commissione di primo accertamento è soggetto, ove l'interessato ne faccia richiesta, a revisione da parte

dell'apposita commissione prevista dall'articolo 3; quello espresso in sede di accertamento dell'idoneità psico-attitudinale è definitivo.

3. Il concorrente giudicato non idoneo a seguito della visita medica o dell'accertamento psico-attitudinale è escluso dal concorso».

Art. 6.

1. L'articolo 5 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — *1.* Gli esami di concorso per l'ammissione al corso di reclutamento comprendono:

a) *test* culturali di livello;

b) una prova scritta di composizione italiana;

c) una prova orale di cultura generale.

2. I *test* culturali di livello sono destinati ad accertare le abilità linguistiche, ortogrammaticali e sintattiche dei candidati.

3. Il concorrente che non supera i *test* culturali di livello viene escluso dal concorso.

4. Per lo svolgimento delle prove si osservano in quanto applicabili le norme concernenti i pubblici concorsi».

Art. 7.

1. L'articolo 6 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è abrogato.

Art. 8.

1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è sostituito dal seguente:

«Per la valutazione dell'esame di lingua estera la commissione esaminatrice è integrata da un docente abilitato all'insegnamento della lingua estera oggetto dell'esame, o, in mancanza, da un ufficiale in servizio permanente, qualificato conoscitore della lingua stessa».

Art. 9.

1. Le lettere *a)*, *b)* e *c)* del secondo comma dell'articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:

«*a)* diploma di maturità tecnica commerciale o industriale con indirizzo particolare per l'informatica ed equiparati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419: 4 ventesimi; la stessa maggiorazione è attribuita per il diploma di maturità tecnica nautica, nei soli confronti dei partecipanti al concorso per il contingente di mare;

b) diploma di altra scuola secondaria di secondo grado: 2 ventesimi; qualora il candidato sia in possesso di più diplomi di scuola secondaria di secondo grado si tiene conto soltanto del diploma cui è attribuito il maggior punteggio;

c) conoscenza di lingue estere, per ogni lingua conosciuta:

1) 0,25 ventesimi per voto compreso tra i 10 e i 12 ventesimi;

2) 1 ventesimo per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;

3) 1,50 ventesimi per voto superiore ai 15 ventesimi;

c-bis) conoscenza dell'informatica:

1) 0,25 ventesimi per voto compreso tra i 10 e i 12 ventesimi;

2) 1 ventesimo per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;

3) 1,50 ventesimi per voto superiore ai 15 ventesimi;».

Art. 10.

1. Al secondo comma dell'articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*e)* concorrenti per il contingente di mare iscritti nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria: 0,25 ventesimi».

Art. 11.

1. All'articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

«La maggiorazione da attribuire ai candidati in possesso dei diplomi di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma è ridotta alla metà se i predetti diplomi sono stati conseguiti con un punteggio inferiore a 45/60.

I titoli di cui alle lettere *a)* e *b)* del secondo comma devono essere posseduti al 31 dicembre dell'anno di indizione del concorso».

2. All'articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«A parità di merito è data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonché ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in servizio nel Soccorso alpino della Guardia di finanza alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso».

Art. 12.

1. Qualora i concorrenti ammessi ai concorsi previsti dalla legge 11 dicembre 1975, n. 627, e successive modificazioni e integrazioni, superino le mille unità, le commissioni possono essere integrate da un numero di componenti tali che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie. A ciascuna sottocommissione non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 500.

2. Il comandante generale della Guardia di finanza nomina le commissioni e le sottocommissioni previste dalla legge 11 dicembre 1975, n. 627, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 13.

1. Il primo comma dell'articolo 13 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è sostituito dal seguente:

«Gli allievi comunque rinviati dal corso allievi sottufficiali cessano dalla ferma o dalla rafferma, a meno che all'atto dell'ammissione non fossero in servizio nella Guardia di finanza e salvo l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Coloro che sono rinviati dal corso ai sensi del secondo comma dell'articolo 12 non possono partecipare a successivi concorsi di reclutamento per sottufficiali della Guardia di finanza. Coloro che rivestivano all'atto dell'ammissione al corso un grado di sottufficiale sono reintegrati nel grado medesimo, sempre che non sussistano cause di impedimento».

Art. 14.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai concorsi da indire successivamente alla sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 627/1975, come modificato dalla presente legge, è riportato nella nota all'art. 3.

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 2 della legge n. 627/1975, come modificato dalla presente legge, è riportato nella nota all'art. 3.

Nota all'art. 3:

- Il testo dell'art. 2 della legge n. 627/1975, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2. L'ammissione al corso di reclutamento previsto dall'art. 1 ha luogo mediante concorso per titoli ed esami.

Al concorso possono essere ammessi:

1) *i graduati e i finanzieri in servizio nella Guardia di finanza che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, contino almeno un anno di effettivo servizio dalla nomina a finanziere e non abbiano demeritato durante il servizio prestato. Il giudizio di merito viene emesso dai superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei graduati e dei finanzieri;*

2) *i giovani, anche se alle armi, che posseggano i seguenti requisiti:*

a) *cittadinanza italiana;*

b) *età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26;*

c) *stato di celibe o vedovo, comunque senza prole;*

d) *statura non inferiore a metri 1,68;*

e) *non siano imputati o condannati per delitti non colposi, ovvero non si trovino in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di sottufficiale della Guardia di finanza;*

f) *diploma d'istruzione secondaria di primo grado.*

I graduati e i finanzieri in possesso dei requisiti stabiliti dal comma secondo, n. 1), che abbiano frequentato con esito favorevole il corso per motoristi navali presso la scuola nautica della Guardia di finanza, se qualificati meritevoli dalle autorità di grado competente ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei graduati e finanzieri, possono essere ammessi, a domanda, nel limite massimo di un quinto dei posti disponibili per il contingente di mare, al corso di reclutamento previsto dall'art. 1, con esonero dal relativo concorso. I posti disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione di motorista navale con maggior punteggio di merito, ovvero, a parità di punteggio, a quelli di maggior grado. A parità di grado è prevalente la maggiore anzianità di servizio ed, a parità della stessa, la maggiore età.

Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi».

Nota all'art. 4:

Il testo dell'art. 3 della legge n. 627/1975, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3. *Nel bando di concorso di cui all'art. 2, indetto con decreto del Ministro delle finanze, sono stabiliti:*

a) *il numero dei posti da mettere a concorso, distinto per il contingente ordinario e per il contingente di mare. I posti fissati per il contingente di mare possono essere ripartiti tra le categorie di specializzazione determinate ai sensi dell'art. 9 della legge 23 aprile 1959, n. 189;*

b) *le modalità e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;*

c) *la data entro la quale gli aspiranti dovranno essere in possesso del requisito dell'età e degli altri richiesti dall'art. 2 per l'ammissione al concorso, nonché dei titoli indicati dall'art. 9;*

d) *le modalità e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;*

e) *la composizione della commissione per l'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso, della commissione esaminatrice per la valutazione delle prove d'esame, delle commissioni per la visita medica di primo accertamento e di revisione e di quella per l'accertamento psico-attitudinale. Della commissione esaminatrice fanno anche parte due professori abilitati all'insegnamento nelle scuole medie;*

f) *i programmi, le norme per lo svolgimento e l'ordine di successione delle prove d'esame, della visita medica e dell'accertamento psico-attitudinale di cui all'art. 4.*

Il numero dei posti da mettere a concorso è calcolato in relazione alle prevedibili vacanze nell'organico dei sottufficiali alla data in cui gli interessati conseguiranno la nomina a vicebrigadiere».

Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 9 della legge n.189/1959, sopra richiamato:

«Art. 9. Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro, è stabilita l'aliquota del personale sottufficiali e truppa destinata al contingente di mare e alle varie categorie di specializzazione».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 627/1975 (richiamato nell'art. 4 della medesima legge come ora sostituito) è riportato nella nota all'art. 4.

Nota all'art. 7:

— Per conoscenza si riporta il testo dell'art. 6 della legge n. 627/1975, abrogato dalla presente legge:

«Art. 6. — Il giudizio sulle prove, scritta e orale, è devoluto ad una commissione esaminatrice nominata dal comandante generale della guardia di finanza e composta di ufficiali in servizio permanente della guardia di finanza e di due professori abilitati all'insegnamento nelle scuole medie».

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 8 della legge n. 627/1975, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 8. — Il concorrente che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso e sempreché abbia riportato la idoneità nelle prove previste dall'art. 5 è sottoposto all'esame della lingua estera prescelta, consistente in una prova scritta e in una prova orale secondo i programmi stabiliti nel bando di concorso. Il candidato può scegliere una o più delle seguenti lingue: francese, inglese, spagnolo, tedesco.

Per la valutazione dell'esame di lingua estera la commissione esaminatrice è integrata da un docente abilitato all'insegnamento della lingua estera oggetto dell'esame, o, in mancanza, da un ufficiale in servizio permanente, qualificato conoscitore della lingua stessa.

La commissione assegna sia per la prova scritta che per quella orale un voto espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due punti ha riportato un voto compreso tra i 10 e i 20 ventesimi consegue nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni indicate alla lettera *c)* dell'art. 9».

Note all'art. 9:

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 627/1975, come modificato dalla presente legge, è riportato nella nota all'art. 11.

— Il D.P.R. n.419/1974, è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 settembre 1974 e reca disposizioni in materia di «Sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti».

Nota all'art. 10:

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 627/1975, come modificato dalla presente legge, è riportato in nota all'art. 11.

Nota all'art. 11:

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 627/1975, come modificato, da ultimo, dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 9. — La commissione esaminatrice forma distinte graduatorie di merito per il contingente ordinario e per il contingente di mare. Per il contingente di mare, qualora i posti messi a concorso siano stati ripartiti per categorie di specializzazione, la graduatoria unica è sostituita dalle graduatorie distinte per categoria di specializzazione.

Per la formazione delle graduatorie è preso come base il punto attribuito a ciascun concorrente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7, eventualmente così maggiorato:

a) *diploma di maturità tecnica commerciale o industriale con indirizzo particolare per l'informatica ed equiparati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419: 4 ventesimi; la stessa maggiorazione è attribuita per il diploma di maturità tecnica nautica, nei soli confronti dei partecipanti al concorso per il contingente di mare;*

b) *diploma di altra scuola secondaria di secondo grado: 2 ventesimi; qualora il candidato sia in possesso di più diplomi di scuola secondaria di secondo grado si tiene conto soltanto del diploma cui è attribuito il maggior punteggio;*

c) *conoscenza di lingue estere, per ogni lingua conosciuta:*

1) 0,25 ventesimi per voto compreso tra i 10 e i 12 ventesimi;

2) 1 ventesimo per voto compreso ra i 12,01 e i 15 ventesimi;

3) 1,50 ventesimi per voto superiore ai 15 ventesimi;

c-bis) conoscenza dell'informatica:

1) 0,25 ventesimi per voto compreso tra i 10 e i 12 ventesimi;

2) 1 ventesimo per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;

3) 1,50 ventesimi per voto superiore ai 15 ventesimi;

d) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili e di servizio:

3 ventesimi per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile;

2 ventesimi per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra;

1 ventesimo per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o per promozione straordinaria per benemerenze di servizio; qualora il candidato sia decorato con più medaglie al valor militare o civile, si tiene conto soltanto della decorazione cui è attribuito il maggior punteggio;

0,50 ventesimi per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato di benemerenza;

1 ventesimo al concorrente avente grado di appuntato;

2 ventesimi per gli ufficiali ed i sottufficiali provenienti da altre Forze armate in servizio o in congedo e per i sottufficiali in congedo della Guardia di finanza;

0,50/20 per i militari in ferma di leva prolungata biennale o triennale provenienti dalle Forze armate (esclusa l'Arma dei carabinieri) quali elettricisti, magnetisti, specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi corazzati, meccanici di automezzi, radiomontatori, operatori meccanografici, piloti di elicottero, nocchieri, meccanici e motoristi navali, tecnici elettronici, incursori e sommozzatori, in congedo o in servizio, che abbiano completato la predetta ferma senza demerito;

1 ventesmo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettivo servizio nella Guardia di finanza, fino ad un massimo di 4 ventesimi. Nel computo del servizio prestato è considerato anche il tempo trascorso, per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa;

e) *concorrenti per il contingente di mare iscritti nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria: 0,25 ventesimi.*

La maggiorazione da attribuire ai candidati in possesso dei diplomi di cui alle lettere a) *e* b) *del precedente comma è ridotta alla metà se i predetti diplomi sono stati conseguiti con un punteggio inferiore a 45/60.*

I titoli di cui alle lettere a) *e* b) *del secondo comma devono essere posseduti al 31 dicembre dell'anno di indizione del concorso.*

A parità di merito è data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonché ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in servizio nel Soccorso alpino della Guardia di finanza alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Il Ministro per le finanze approva le graduatorie e dichiara i vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultano compresi nel numero di posti messi a concorso.

Entro venti giorni dall'inizio del corso allievi sottufficiali, il Ministro per le finanze può dichiarare vincitori del concorso altri concorrenti idonei, nell'ordine delle graduatorie, per:

ricoprire posti resisi comunque disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori;

ricoprire altri posti, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero delle vacanze nel grado di vicebrigadiere per l'anno in cui gli aspiranti dovrebbero conseguire la nomina a sottufficiale».

Nota all'art. 12:

— La legge n. 627/1975, anteriormente al presente provvedimento, è stata modificata dalle leggi 31 maggio 1984, n. 191, 24 dicembre 1986, n. 958, 1° febbraio 1989, n. 53.

Note all'art. 13:

— Il testo dell'art. 13 della legge n. 627/1975, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 13. - *Gli allievi comunque rinviati dal corso allievi sottufficiali cessano dalla ferma o dalla rafferma, a meno che all'atto dell'ammissione non fossero in servizio nella Guardia di finanza e salvo l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Coloro che sono rinviati dal corso ai sensi del secondo comma dell'art. 12 non possono partecipare a successivi concorsi di reclutamento per sottufficiali della Guardia di finanza. Coloro che rivestivano all'atto dell'ammissione al corso un grado di sottufficiale sono reintegrati nel grado medesimo, sempre che non sussistano cause di impedimento.*

Gli allievi sottufficiali provenienti dai civili che non abbiano superato gli esami del primo o del secondo anno di corso possono chiedere di continuare a prestare servizio nella guardia di finanza».

— Si riporta il testo dell'art. 12 della legge n. 627/1975, sopra richiamato:

«Art. 12. - Gli allievi sottufficiali possono ottenere, a domanda, di essere rinviati dal corso per rinunzia.

Sono rinviati dal corso d'autorità gli allievi sottufficiali che:

a) dimostrino in qualsiasi momento di non possedere le qualità necessarie per bene esercitare le funzioni del grado cui aspirano;

b) riportino un punto caratteristico inferiore a 10 ventesimi;

c) vengano riprovati agli esami dopo aver già ripetuto un anno di corso.

Sono anche rinviati dal corso gli allievi sottufficiali che per infermità o altre cause indipendenti dalla loro volontà ne siano rimasti assenti per oltre novanta giorni per ciascun anno di corso. Essi, però, sono ammessi, per una sola volta, a frequentare, nell'anno scolastico successivo a quello di cessazione della causa impeditiva, il primo o il secondo anno di corso senza essere considerati ripetenti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11.

Il provvedimento per i motivi di cui alla lettera *a)* del secondo comma del presente articolo è adottato con decreto del Ministro per le finanze; gli altri provvedimenti di rinvio con determinazione del comandante generale della guardia di finanza».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5413):

Presentato dal Ministro delle finanze (FORMICA) il 25 gennaio 1991.

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede legislativa, il 19 febbraio 1991, con pareri delle commissioni I, V, VI, VII e XI.

Esaminato dalla IV commissione il 13 marzo 1991; 7, 15 maggio 1991 e approvato il 30 maggio 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2869):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede deliberante, il 19 giugno 1991, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 4 dicembre 1991 e approvato, con modificazioni, il 18 dicembre 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5413/B):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede legislativa, il 10 gennaio 1992, con pareri delle commissioni I, V, VI e VII.

Esaminato dalla IV commissione e approvato il 1° febbraio 1992.

92G0221

LEGGE 17 febbraio 1992, n. 202.

Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, per il conseguimento del diploma di baccellierato internazionale presso istituzioni scolastiche italiane.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per «istituzioni scolastiche italiane» di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, si devono intendere le istituzioni scolastiche statali e, secondo le indicazioni previste dalla legge, le scuole che hanno lo *status* giuridico di scuole pareggiate o legalmente riconosciute, con la conseguente esclusione di tutte quelle scuole private che non risultino sedi di esame statale di maturità.

2. Nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 l'esame di maturità può valere ai fini del conseguimento del baccellierato internazionale solo se autorizzato ai sensi delle disposizioni riguardanti la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

3. Resta ferma l'applicabilità della legge 30 ottobre 1986, n. 738, nei confronti delle istituzioni scolastiche straniere funzionanti all'estero o in Italia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 2 della legge n. 738/1986 (Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale) è il seguente:

«1. Il diploma di baccellierato internazionale, per avere il riconoscimento previsto dal precedente art. 1, deve essere conseguito presso i collegi del Mondo Unito o presso altre istituzioni scolastiche italiane e straniere, la cui idoneità sarà accertata con l'iscrizione nell'elenco di cui al successivo comma 2.

2. Il Ministero della pubblica istruzione, sulla base di criteri precedentemente fissati su parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, cura la formazione di un elenco, da aggiornare ogni tre anni, nel quale sono iscritti quei collegi del Mondo Unito e quelle istituzioni scolastiche italiane e straniere che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte dell'Ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra e che dimostrino, attraverso la documentazione relativa ai piani di studio, alle strutture utilizzate ed ai requisiti professionali del personale direttivo e docente impiegato, di essere idonei a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale».

— Il D.P.R. n. 419/1974 reca: «Sperimentazione e ricerca educativa, l'aggiornamento culturale e professionale e l'istituzione dei relativi istituti».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4884):

Presentato dall'on. CORDATI ROSAIA ed altri l'8 giugno 1990.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 30 luglio 1990, con pareri delle commissioni I e III.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 14, 22 gennaio 1992.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 30 gennaio 1992.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, e approvato il 30 gennaio 1992.

Senato della Repubblica (atto n. 3219):

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 31 gennaio 1992, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato il 1° febbraio 1992.

92G0213

LEGGE 17 febbraio 1992, n. 203.

Contributo straordinario a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia con sede a Milano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È concesso a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia un contributo straordinario a carico dello Stato di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2566):

Presentato dal sen. VALIANI ed altri il 12 dicembre 1990.

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 5 febbraio 1991, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 5 marzo 1991 e 4 luglio 1991 e approvato, con modificazioni, il 1° agosto 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5929):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 14 ottobre 1991, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 15 gennaio 1992.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 30 gennaio 1992.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa e approvato, con modificazioni, il 30 gennaio 1992.

Senato della Repubblica (atto n. 2566/B):

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 30 gennaio 1992, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato il 31 gennaio 1992.

92G0214

LEGGE 17 febbraio 1992, n. 204.

Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena e dell'Università per stranieri di Perugia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'Università per stranieri di Perugia, istituita con regio decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, riconosciuta con legge 11 maggio 1976, n. 359, che assume la denominazione di «Università per stranieri di Siena» sono istituti superiori statali ad ordinamento speciale.

2. Le istituzioni di cui al comma 1 svolgono attività di insegnamento e di ricerca scientifica finalizzate alla conoscenza e alla diffusione della lingua e della cultura italiane.

Art. 2.

1. Nel rispetto delle finalità istituzionali e dei principi di autonomia fissati per le università dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, l'Università per stranieri di Perugia e l'Università per stranieri di Siena si danno ordinamenti autonomi. Gli statuti sono approvati dal collegio costituito con il decreto di cui all'articolo 16, comma 5, della stessa legge n. 168 del 1989 e devono prevedere come organi dell'università il rettore, il consiglio di amministrazione e il consiglio accademico, che svolge le funzioni attribuite al senato accademico delle altre università dalla normativa vigente, come strutture necessarie una facoltà con caratteristiche organizzative speciali fissate dallo statuto, nonché le strutture didattiche e scientifiche anche a carattere interuniversitario.

Art. 3.

1. L'ordinamento didattico della facoltà di cui all'articolo 2 prevede:

a) corsi di vario livello per la conoscenza e l'approfondimento della lingua, della cultura e della realtà italiane in tutti gli aspetti istituzionali, strutturali e di ogni altro tipo, riservati a cittadini stranieri o a cittadini italiani residenti all'estero;

b) corsi di perfezionamento per l'insegnamento della lingua e cultura italiane, riservati a docenti stranieri in attività di servizio nelle scuole del Paese di origine;

c) corsi di specializzazione per l'insegnamento a stranieri, riservati a laureati italiani e a docenti nelle scuole italiane all'estero, ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341. I corsi sono articolati secondo programmi definiti dal Consiglio universitario nazionale;

d) corsi per la formazione del personale appartenente all'area della promozione culturale del Ministero degli affari esteri e assegnato agli istituti italiani di cultura, ai sensi della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e di lettori d'italiano all'estero;

e) corsi per studenti iscritti ad università di altri Paesi, secondo programmi formativi concordati con le predette università e riconosciuti ai fini dei *curricula* delle università stesse, nonché corsi di formazione finalizzata e di servizio didattico riservati a cittadini stranieri o a cittadini italiani che intendano esplicare la loro attività all'estero.

2. I corsi di cui al comma 1 ed i criteri generali per lo svolgimento delle attività didattiche sono previsti nello statuto. L'articolazione e le modalità organizzative dei corsi sono disciplinate dal regolamento didattico d'ateneo di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

3. Gli statuti possono altresì prevedere apposite convenzioni con le università presenti nella stessa città, per l'affidamento a professori di ruolo di tali università, con il loro consenso, di insegnamenti curriculari in aggiunta a quelli di titolarità.

4. Gli statuti dell'Università per stranieri di Perugia e dell'Università per stranieri di Siena possono altresì prevedere nell'ordinamento didattico l'attivazione di corsi di diploma ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per la formazione di insegnanti di lingua e cultura italiane riservati a studenti stranieri o cittadini italiani residenti all'estero, in possesso di titoli di studio validi per l'iscrizione a corsi universitari nei Paesi di origine.

Art. 4.

1. L'Università per stranieri di Perugia e l'Università per stranieri di Siena hanno una propria dotazione organica di posti di professore di prima e di seconda fascia e di ricercatore. I posti da assegnare in aumento, rispetto a quelli già attribuiti, per l'assolvimento dei fini istituzionali, sono prelevati dalla dotazione organica complessiva delle università e degli istituti superiori e dagli incrementi recati dai piani di sviluppo, ivi compreso quello per il triennio 1991-1993.

2. I professori e i ricercatori in servizio presso le università di cui al comma 1 sono tenuti ad assolvere i propri compiti d'istituto nel rispetto delle norme vigenti, tenuto conto della peculiare organizzazione didattica e scientifica fissata dagli statuti e dai regolamenti.

Art. 5.

1. Per le esigenze di funzionamento, all'Università per stranieri di Siena è assegnato, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, un posto di primo dirigente nell'ambito delle vacanze e delle disponibilità di posti nell'organico complessivo di cui al quadro *G* della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come sostituito dalla tabella *A*, allegata alla legge 29 gennaio 1986, n. 23.

Art. 6.

1. In prima applicazione della presente legge, per l'Università per stranieri di Perugia e per l'Università per stranieri di Siena le attribuzioni del consiglio di facoltà sono esercitate da un comitato costituito, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 245, da due professori ordinari e da un professore associato eletti dai professori di ruolo di discipline comprese nei raggruppamenti relativi alla lingua e letteratura italiana e da un professore ordinario e da un professore associato designati, per l'Università per stranieri di Perugia dal consiglio accademico e per l'Università per stranieri di Siena dal consiglio direttivo. A tale comitato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 6 e 8, della citata legge n. 245 del 1990.

Art. 7.

1. I docenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Università per stranieri di Perugia e presso l'Università per stranieri di Siena in posizione di comando o incarico, fermo restando quanto disposto dall'articolo 52, commi ottavo, undicesimo e dodicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, continuano a prestare, a domanda, l'attività attualmente svolta come figure ad esaurimento, mantenendo lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento.

2. Gli addetti alle esercitazioni di lingua italiana in servizio con nomina a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge restano in servizio, a domanda, come figure ad esaurimento, con oneri esclusivamente a carico del bilancio dell'università.

Art. 8.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati i nuovi statuti dell'Università per stranieri di Perugia e dell'Università per stranieri di Siena, ai sensi dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, ovvero sono adeguati alle disposizioni della presente legge, se già adottati ai sensi dello stesso articolo 16.

2. Fino all'assunzione in servizio presso le università di cui al comma 1 di almeno tre professori ordinari di ruolo, ed in ogni caso non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati gli organi di governo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il R.D.L. n. 1965/1925, reca: «Istituzione dell'Università per stranieri di Perugia».

— La legge n. 359/1976 reca: «Norme per il funzionamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 16, comma 5, della legge n. 168/1989 recante «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», così recita: «5. Per la Scuola normale superiore di Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, l'Università italiana per stranieri di Perugia, la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e l'Istituto universitario europeo di Firenze, la composizione dei collegi ai quali spetta l'approvazione dello statuto è determinata con decreto del Ministro nell'osservanza dei principi di rappresentatività e di proporzionalità indicati al comma 2».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 4 della legge n. 341/1990, recante: «Riforma degli ordinamenti didattici universitari», così recita:

«Art. 4 *(Diploma di specializzazione).* — 1. Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

2. Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare nel termine e con le modalità di cui all'art. 3, comma 3, sono definiti la tabella della scuola di specializzazione all'insegnamento di cui al comma 2 del presente articolo, la durata dei corsi da fissare in un periodo non inferiore ad un anno ed i relativi piani i studio. Questi devono comprendere discipline finalizzate alla preparazione professionale con riferimento alle scienze dell'educazione e all'approfondimento metodologico e didattico delle aree disciplinari interessate nonché attività di tirocinio didattico obbligatorio. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri di ammissione alla scuola di specializzazione all'insegnamento e le modalità di svolgimento dell'esame finale. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 3, commi 7 e 8.

4. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime modalità, di concerto altresì con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica, sono determinati i diplomi di specializzazione di cui al comma 2 che in relazione a specifici profili professionali danno titolo alla partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero danno titolo per l'accesso alla dirigenza nel pubblico impiego».

— La legge n. 401/1990 reca: «Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero».

— Il testo dell'art. 11 della citata legge n. 341/1990 così recita:

«Art. 11 *(Autonomia didattica)*. — 1. L'ordinamento degli studi dei corsi di cui all'art. 1, nonché dei corsi e delle attività formative di cui all'art. 6, comma 2, è disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato "regolamento didattico di ateneo". Il regolamento è deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, ed è inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'approvazione. Il Ministro sentito il CUN, approva il regolamento entro centottanta giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il regolamento si intende approvato. Il regolamento è emanato con decreto del rettore.

2. I consigli delle strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni, le modalità degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilità di iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di diplomi, nonché la propedeuticità degli insegnamenti stessi, le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo, ferma restando l'obbligatorietà di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera *d)*.

3. Nell'ambito del piano di sviluppo dell'università tenuto anche conto delle proposte delle università, deliberate dagli organi competenti, può essere previsto il sostegno finanziario ad iniziative di istruzione universitaria a distanza attuate dalle università anche in forma consortile con il concorso di altri enti pubblici e privati nonché a programmi e a strutture nazionali di ricerca relativi al medesimo settore. Tali strutture possono essere costituite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del tesoro.

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 341/1990 così recita:

«Art. 2. — 1. Gli affari civili e penali pendenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono devoluti alla cognizione dell'ufficio competente secondo le variazioni di cui all'art. 1, fatta eccezione per le cause civili passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è stato già dichiarato aperto il dibattimento».

Nota all'art. 5:

— Il quadro *G* della tabella IX allegata al D.P.R. n. 748/1972 recante «Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo», come sostituito dalla tabella *A*, allegata alla legge n. 23/1986 recante «Norme sul personale tecnico e amministrativo delle università», è il seguente:

«TABELLA *A*

Quadro G - DIRIGENTI DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	49	Direttore amministrativo (1)	49
E	Primo Dirigente	110	Direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile (2)	110

(1) Uno per ciascuna università o istituto di istruzione universitaria.
(2) Almeno uno per ciascuna università o istituto di istruzione universitaria; uno per ogni policlinico universitario a gestione diretta»

Nota all'art. 6:

— Il testo dei commi 6 e 8 dell'art. 2 della legge n. 245/1990, recante: «Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990», sono i seguenti:

«6. Nel caso di istituzione di una facoltà decentrata, ai sensi del comma 2, le attribuzioni spettanti al consiglio di facoltà relativamente alla nuova struttura sono esercitate dal consiglio della facoltà corrispondente della stessa università. Nel caso di attivazione di una nuova facoltà decentrata diversa da quelle che compongono l'università, le attribuzioni spettanti al consiglio di facoltà relativamente alla nuova struttura sono esercitate da un comitato composto da cinque professori di ruolo di discipline previste nei piani di studio della nuova facoltà. Di essi, tre sono eletti dai professori di ruolo delle corrispondenti discipline delle università statali o legalmente riconosciute e due sono designati dal senato accademico dell'università. Dei professori eletti due sono di prima fascia e uno di seconda; dei professori designati, uno di prima fascia ed uno di seconda. I membri del comitato durano in carica fino alla costituzione della nuova facoltà e comunque per non più di un triennio».

«8. Allorché risultino assegnati alla facoltà di nuova istituzione almeno cinque professori di ruolo di cui tre di prima fascia, due di seconda fascia e siano stati completati almeno due anni accademici, e comunque non oltre quattro, si costituisce il consiglio di facoltà».

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 52 del D.P.R. n. 382/1980, recante: «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica», così recita:

«Art. 52 *(Procedura per il conseguimento del giudizio di idoneità)*. — I giudizi di idoneità si svolgeranno su base nazionale per raggruppamenti di discipline, in due tornate e sono indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I raggruppamenti di discipline sono determinati con gli stessi criteri e modalità stabiliti nel precedente art. 43.

La prima tornata di giudizi sarà indetta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La seconda tornata sarà indetta entro il 31 dicembre 1982.

Per coloro che maturano il diritto a partecipare al giudizio di idoneità, successivamente alla prima tornata, sarà indetta, entro il 31 dicembre 1983, una terza tornata ad essi riservata.

Le domande di ammissione, le quali sono limitate ad un solo raggruppamento di discipline, dovranno essere presentate entro il sessantesimo giorno dalla data della *Gazzetta Ufficiale* con la quale viene indetta la tornata di giudizi.

Gli aspiranti possono presentare domanda per quel raggruppamento per il quale abbiano maggiori titoli scientifici. La prova di idoneità sostenuta nella prima tornata in caso di esito negativo può essere ripetuta nella seconda tornata per lo stesso o per altro raggruppamento.

I professori incaricati stabilizzati che non presentano domanda di partecipazione neppure alla seconda tornata di giudizi idoneativi, ovvero che avendo partecipato alla predetta tornata, non conseguono il giudizio positivo decadono dall'incarico.

Coloro che maturano il diritto a partecipare al giudizio di idoneità successivamente alla prima tornata dei giudizi di idoneità partecipano al giudizio indetto con la seconda tornata.

In caso di esito negativo il giudizio può essere ripetuto nella terza tornata.

Gli aventi titolo di cui al precedente comma che non presentano la domanda di partecipazione alla seconda tornata, ovvero che, avendo partecipato alla predetta tornata, non conseguono il giudizio idoneativo nella terza tornata, decadono dall'incarico.

I professori incaricati aventi titolo alla partecipazione al giudizio di idoneità, salvo il diritto all'inquadramento in caso di esito positivo, conservano fino al termine dell'anno accademico nel quale è espletata l'ultima tornata dei giudizi di idoneità, cui hanno titolo a partecipare, tutti i diritti e le facoltà loro riservati dalle norme in vigore, nonché le funzioni eventualmente svolte ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129, ed il relativo trattamento economico maturato.

Gli assistenti di cui al precedente art. 50, n. 2) ed il personale di cui allo stesso articolo n. 3) che non conseguono il giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o non intendono sottoporsi al giudizio stesso, conservano il loro stato giuridico ed economico.

Conserva altresì lo stato giuridico ed economico di assistente di ruolo l'assistente che, cumulando anche la posizione di incaricato stabilizzato, non consegue il giudizio di idoneità richiesto per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o non intende sottoporsi al giudizio medesimo.

Rimangono, in ogni caso, ferme le disposizioni inerenti ai compiti didattici degli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, ivi comprese le attività didattiche a piccoli gruppi, seminari ed esercitazioni».

Nota all'art. 8:

Il testo dell'art. 16 della legge n. 168/1989 già citata (si veda in nota all'art. 2), così recita:

«Art. 16 (*Università*). — 1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia di cui all'art. 6, gli statuti sono emanati con decreto del rettore, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente.

2. Decorso comunque un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in mancanza della legge di attuazione dei principi di autonomia, gli statuti delle università sono emanati con decreto del rettore nel rispetto delle norme che regolano il conferimento del valore legale ai titoli di studio e dei principi di autonomia di cui all'art. 6, secondo le procedure e le modalità ivi previste. In tal caso gli statuti, sentito il consiglio di amministrazione, sono deliberati dal senato accademico, integrato:

a) da un egual numero di rappresentanti eletti dai membri di tutti i dipartimenti e gli istituti tra i direttori dei dipartimenti e i direttori degli istituti in modo da rispecchiare l'entità delle afferenze ai dipartimenti e agli istituti stessi;

b) da due rappresentanti di cui un professore ordinario eletto dai professori ordinari e straordinari e un professore associato eletto dai professori associati per ciascuna delle aree scientifico-disciplinari rappresentate nell'ateneo e individuate, in numero non inferiore a quattro, dal regolamento elettorale di ateneo sulla base della ripartizione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 11, comma 6;

c) da un rappresentante eletto per ogni area scientifico-disciplinare di cui alla lettera *b)*, fra i ricercatori della stessa area e gli assistenti del ruolo ad esaurimento;

d) da rappresentanti degli studi eletti in numero corrispondente a quello dei presidi di facoltà e comunque non inferiore a cinque;

e) da rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti in numero corrispondente alla metà di quello indicato alla lettera *a)*, con arrotondamento alla unità superiore.

3. Il regolamento elettorale, ai fini di cui al precedente comma 2, è deliberato dal senato accademico sentito il consiglio di amministrazione.

4. Gli statuti devono comunque prevedere:

a) l'elettività del rettore;

b) una composizione del senato accademico rappresentativa delle facoltà istituite nell'ateneo;

c) criteri organizzativi che, in conformità all'art. 97 della Costituzione, e delle norme che disciplinano le funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, assicurino l'individuazione delle responsabilità e l'efficienza dei servizi;

d) l'osservanza delle norme sullo stato giudirico del personale docente, ricercatore e non docente;

e) l'adozione di *curricula* didattici coerenti ed adeguati al valore legale dei titoli di studio rilasciati dall'università;

f) una composizione del consiglio di amministrazione che assicuri la rappresentanza delle diverse componenti previste dalla normativa vigente;

g) la compatibilità tra le soluzioni organizzative e le disponibilità finanziarie previste dall'art. 7.

5. Per la Scuola normale superiore di Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, l'Università italiana per stranieri di Perugia, la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e l'Istituto universitario europeo di Firenze, la composizione dei collegi ai quali spetta l'approvazione dello statuto è determinata con decreto del Ministro nell'osservanza dei principi di rappresentatività e di proporzionalità indicati al comma 2.

6. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 1, per il trasferimento alle università ed alle strutture interuniversitarie di ricerca e di servizio dei mezzi finanziari di cui all'art. 7, comma 2, continua ad applicarsi la normativa vigente con i vincoli di destinazione ivi previsti.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono devolute alle univesità e agli istituti di istruzione universitaria tutte le attribuzioni già spettanti all'Amministrazione centrale della pubblica istruzione per il personale appartenente alle qualifiche funzionali settima e superiori alla settima delle aree amministrativo-contabile, delle biblioteche, dei servizi generali tecnici e ausiliari.

8. I provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti del personale tecnico ed amministrativo delle università e degli istituti di istruzione universitaria appartenente alle varie qualifiche funzionali sono di competenza rispettivamente del rettore e del direttore. A tal fine le università e gli istituti d'istruzione universitaria istituiscono apposite commissioni di disciplina».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3104):

Presentato dal Ministro della pubblica istruzione (GALLONI) l'8 agosto 1988.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 13 ottobre 1988, con pareri delle commissioni I, III e XI.

Esaminato dalla VII commissione il 19, 26 gennaio 1989; 16 novembre 1989; 25, 31 gennaio 1990; 7 febbraio 1990 e approvato il 15 febbraio 1990 in un testo unificato con atto n. 3309 (SERAFINI Anna Maria ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 2103):

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 28 febbraio 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 14 novembre 1990; 22 gennaio 1991; 11 luglio 1991 e approvato, con modificazioni, il 17 luglio 1991.

Camera dei deputati (atto n. 3104-3309/*B*):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 31 luglio 1991, con pareri delle commissioni I, III, V e XI.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 23 gennaio 1992.

Assegnato nuovamente alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 31 gennaio 1992.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, e approvato il 31 gennaio 1992.

92G0223

DECRETO-LEGGE 4 marzo 1992, n. 205.

Permanenza in servizio dei magistrati oltre il settantesimo anno di età.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di permanenza in servizio dei magistrati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. In deroga a quanto previsto nell'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, i magistrati ordinari che cessano dalle funzioni per limiti di età sono trattenuti in servizio, a domanda, sino al compimento del settantaduesimo anno.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 5-*bis* del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, introdotto dal successivo articolo 3, i magistrati trattenuti in servizio possono esercitare funzioni giurisdizionali soltanto in uffici collegiali, con possibilità di assumere, ove occorra, la presidenza nei relativi collegi.

3. Il primo presidente della Corte suprema di cassazione, se trattenuto in servizio ai sensi del comma 1, può essere designato a presiedere, in sostituzione del primo presidente in carica, i collegi delle sezioni unite civili e penali della Corte.

Art. 2.

1. La domanda deve essere inoltrata al Consiglio superiore della magistratura almeno sei mesi prima del compimento del settantesimo anno di età.

2. Il Consiglio superiore provvede alla conferma della destinazione presso l'ufficio giudiziario ove l'interessato già esercita le funzioni o, se si tratta di magistrato che esplica funzioni non collegiali, alla destinazione presso un ufficio collegiale, in soprannumero sui relativi organici, con decorrenza dal settantesimo anno di età.

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-*bis* (*Trattenimento in servizio*). — I magistrati titolari di uffici direttivi che cessano dalle funzioni per il compimento del settantesimo anno di età sono trattenuti in servizio, con il loro consenso, fino alla immissione in possesso del nuovo titolare e comunque per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dal compimento del settantesimo anno. Il consenso deve essere comunicato al Consiglio superiore della magistratura almeno due mesi prima del compimento del settantesimo anno di età.».

2. La mancata manifestazione del consenso di cui all'articolo 5-*bis* del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, introdotto dal comma 1, priva di efficacia la domanda eventualmente proposta a norma dell'articolo 2, comma 1, ai fini della successiva permanenza in servizio con funzioni diverse.

3. Dopo il quarto comma dell'articolo 10 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunto il seguente:

«Le disposizioni contenute nei commi primo, secondo e quarto si applicano in quanto compatibili con quelle di cui all'articolo 194, secondo comma. Le disposizioni contenute nel terzo comma continuano ad applicarsi, fermo il disposto dell'articolo 5-*bis* del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.».

4. Dopo il primo comma dell'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunto il seguente:

«La destinazione del magistrato trasferito a domanda non ha effetto fino alla immissione in possesso del magistrato destinato in sostituzione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dalla pubblicazione della vacanza.».

Art. 4.

1. I magistrati che compiono il settantesimo anno di età nei quattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto sono trattenuti in servizio purché inviino la domanda di cui all'articolo 2, comma 1, entro quindici giorni da tale data e comunque prima del compimento del settantesimo anno di età; essi, fino al provvedimento di conferma o di nuova destinazione, continuano a svolgere le funzioni che già esercitavano, fermo il disposto dell'articolo 5-*bis* del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511. La delibera del Consiglio superiore della magistratura e il relativo decreto ministeriale devono intervenire entro il termine di trenta giorni dalla domanda.

Art. 5.

1. Le disposizioni del presente decreto abrogano quelle del decreto-legge del 1° febbraio 1992, n. 46. Esse si applicano anche ai magistrati che alla data del 2 febbraio 1992 non avevano compiuto il settantesimo anno di età e che sono ancora in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, considerandosi il consenso espresso a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 1° febbraio 1992, n. 46, equivalente alla domanda e al consenso previsti rispettivamente dagli articoli 2, comma 1, e 3.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 4 marzo 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI

92G0247

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1992.

Sostituzione del commissario straordinario del comune di Aradeo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1991 con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Aradeo (Lecce) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Giacomo Taveri;

Considerato che motivi di salute non consentono al predetto funzionario di svolgere le funzioni commissariali e che pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Calignano è nominato commissario straordinario al comune di Aradeo (Lecce) in sostituzione del dott. Giacomo Taveri con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1992

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

92A1013

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1992.

Sostituzione del commissario straordinario del comune di Civezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 9 novembre 1991 con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Civezza (Imperia) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona della dott.ssa Maria Pia De Rosa;

Considerato che motivi di servizio non consentono al predetto funzionario di svolgere le funzioni commissariali e che pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

La dott.ssa Erminia Cesari è nominata commissario straordinario al comune di Civezza (Imperia) in sostituzione della dott.ssa Maria Pia De Rosa con gli stessi poteri conferiti a quest'ultima.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1992

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

92A1014

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Amalfi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Amalfi (Salerno) a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Salerno n. 13.4.7750/Gab del 30 dicembre 1991 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Amalfi (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Sperti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1992

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Amalfi (Salerno) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri in tempi diversi.

Il prefetto di Salerno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Amalfi ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Sperti.

Roma, 11 febbraio 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A1008

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Cori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Cori (Latina) non è riuscito a provvedere all'approvazione del riequilibrio di gestione negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge ed avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 12-*bis* del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 80;

Visti i commi 1, lettera *c)*, e 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto n. 42/Gab. con cui il prefetto di Latina in data 14 gennaio 1992 ha disposto la sospensione del predetto consiglio comunale;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cori (Latina) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Montagna è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1992

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cori (Latina) si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, all'approvazione del riequilibrio di gestione.

Ed invero, nella seduta del 13 luglio 1991, il citato consiglio comunale approvava il predetto documento contabile, ma la relativa deliberazione veniva annullata per illegittimità dalla competente sezione di Latina del comitato regionale di controllo.

Considerato che ai sensi dell'art. 12-*bis*, comma 7, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, la mancata adozione entro i termini di legge dei provvedimenti di riequilibrio di gestione da parte del consiglio comunale è equiparata ad ogni effetto di legge alla mancata approvazione del bilancio di previsione; il comitato regionale di controllo ha nominato, con deliberato n. 64 del 9 gennaio 1992, un commissario *ad acta* per l'adozione della delibera di riequilibrio di gestione.

Il prefetto di Latina ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *c)* e comma 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone nel contempo la sospensione.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cori (Latina) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Montagna.

Roma, 11 febbraio 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A1010

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Pregnana Milanese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Pregnana Milanese (Milano) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1992 negligendo così ad un preciso adempimento prescritto dalla legge ed avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti i commi 1, lettera *c)*, e 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto n. 13.4/09114809/Gab. con cui il prefetto di Milano in data 31 dicembre 1991 ha disposto la sospensione del predetto consiglio comunale;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pregnana Milanese (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Annamaria Cancellieri Peluso è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1992

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pregnana Milanese (Milano) — al quale la legge assegna venti membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1992.

Essendo, infatti, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, il comitato regionale di controllo, sezione di Milano, con provvedimento n. 32862/65 del 5 novembre 1991, notificato a tutti i consiglieri, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro la data del 27 novembre 1991, pena l'adozione dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Anche tale termine scadeva infruttuosamente senza che il predetto documento contabile venisse approvato dall'organo competente; pertanto, il comitato regionale di controllo nominava un commissario *ad acta* che, in via sostitutiva, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992 in data 19 dicembre 1991.

Il prefetto di Milano, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *c)*, e comma 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone la sospensione con decreto datato 31 dicembre 1991.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pregnana Milanese (Milano) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Annamaria Cancellieri Peluso.

Roma, 11 febbraio 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A1011

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Tarquinia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Tarquinia (Viterbo), a causa delle dimissioni presentate da venti consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Viterbo n. 222/13-1/Gab. del 18 gennaio 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tarquinia (Viterbo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Salerno è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1992

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Tarquinia (Viterbo) al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da venti consiglieri in data 17 gennaio 1991.

Il prefetto di Viterbo, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tarquinia (Viterbo) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Salerno.

Roma, 11 febbraio 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A1012

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Montenero di Bisaccia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Montenero di Bisaccia (Campobasso) a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Campobasso n. 53/13.3/16/Gab. del 22 gennaio 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montenero di Bisaccia (Campobasso) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Patrizia Perrino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1992

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Montenero di Bisaccia (Campobasso) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 19 novembre 1991, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'Ente; infatti, le sedute del 13 dicembre 1991, 8 e 18 gennaio 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Campobasso ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montenero di Bisaccia (Campobasso) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Patrizia Perrino.

Roma, 12 febbraio 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A1009

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 22 febbraio 1992.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso il tribunale di Pisa.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte di appello di Firenze n. 191.IV.1.2 in data 9 gennaio 1992 dalla quale risulta che l'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso il tribunale di Pisa non è stato in grado di funzionare nei giorni dal 10 al 18 gennaio 1992 a causa del trasferimento di sede;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso il tribunale di Pisa nei giorni dal 10 al 18 gennaio 1992, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra specificati, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 22 febbraio 1992

Il Ministro: MARTELLI

92A1016

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 febbraio 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Ricerca 84 - Società archeologica e culturale - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Bologna, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 4 aprile 1991 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Ricerca 84 - Società archeologica e culturale - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Bologna, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Ricerca 84 - Società archeologica e culturale - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Bologna, costituita per rogito notaio dott. Corrado Iosa, repertorio n. 30889 in data 20 febbraio 1984, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Giovanni Valle, via Bambaglioli, 6, Bologna, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1992

Il Ministro: MARINI

92A1019

DECRETO 19 febbraio 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Stalla cooperativa del Basso ferrarese - Centro per lo sviluppo zootecnico - Società cooperativa a r.l.», in Massafiscaglia, e nomina del commissario liquidatore.

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 24 ottobre 1991 effettuata nei confronti della società cooperativa agricola «Stalla cooperativa del Basso Ferrarese - Centro per lo sviluppo zootecnico - Soc. coop. a r.l.», con sede in Massafiscaglia (Ferrara), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Stalla cooperativa del Basso ferrarese - Centro per lo sviluppo zootecnico - Soc. coop. a r.l.», con sede in Massafiscaglia (Ferrara), costituita per rogito notaio Di Maisto Severo, repertorio n. 7680 in data 24 maggio 1970, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Brusi Villiam, via Pietro Liverani, 3, Filo di Alfonsine (Ravenna), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1992

Il Ministro: MARINI

92A1018

DECRETO 19 febbraio 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «CABS - Consorzio autotrasportatori di liquidi alimentari - Società cooperativa a responsabilità limitata» già «Consorzio autotrasportatori Botti Sergio - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Modena, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 25 settembre 1991 effettuata nei confronti della società cooperativa di trasporto «CABS - Consorzio autotrasportatori di liquidi alimentari - Società cooperativa a responsabilità limitata» già «Consorzio autotrasportatori Botti Sergio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Modena, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di trasporto «CABS - Consorzio autotrasportatori di liquidi alimentari - Società cooperativa a responsabilità limitata» già «Consorzio autotrasportatori Botti Sergio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Modena, costituita per rogito notaio dott. Vezzi Silvio, repertorio n. 28634 in data 5 gennaio 1980, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Alfonso Bucciarelli, via Castellaro, 13, Modena, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1992

Il Ministro: MARINI

92A1017

DECRETO 21 febbraio 1992.

Determinazione del reddito dei mezzadri e coloni per l'anno 1990 ai fini del reinserimento a domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE

Visto l'art. 32, lettera *a)*, della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434;

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 10 agosto 1990, che fissano per l'anno 1990 i salari medi provinciali da valere ai sensi del citato art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ai fini della determinazione dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei salariati fissi;

Considerato che i decreti citati prevedono più classi di retribuzioni medie;

Sentite le organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale più rappresentative;

Ritenuta la necessità di determinare, ai fini delle prestazioni e dei contributi di cui all'art. 32, lettera *a)*, della legge 30 aprile 1969, n. 153 e all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434, il reddito dei coloni e mezzadri in misura pari alla retribuzione media stabilita per ogni provincia ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per i salariati fissi dell'agricoltura comuni;

Decreta:

Il reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 1990 è parificato al salario medio relativo all'anno 1990, determinato, per la categoria dei salariati fissi comuni, per ogni provincia, con i decreti ministeriali 31 luglio 1990 indicati nel preambolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 1992

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
MARINI

p. *Il Ministro del tesoro*
FOTI

Il Ministro dell'agricoltura
e delle foreste
GORIA

92A0978

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 18 febbraio 1992.

Integrazione al decreto ministeriale 29 agosto 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Fermo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 29 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Fermo;

Visti i propri decreti in data 6 aprile 1987 e 14 luglio 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 aprile 1987 e del 31 agosto 1989, con i quali detto elenco venne integrato e rettificato;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra ulteriormente l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nella diocesi di Fermo contestualmente alla nascita dell'istituto per il sostentamento del clero, è integrato come segue:

260. Porto San Giorgio (Ascoli Piceno), cappellania SS. Rosario, con sede in 63017 Porto San Giorgio, via Costa S. Paolo.

Roma, 18 febbraio 1992

Il Ministro: SCOTTI

92A0981

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 21 febbraio 1992.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Castelverrino in provincia di Isernia. (Ordinanza n. 2224/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente la utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al Fondo per la protezione civile e non interamente impiegate;

Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici che si appalesa improcrastinabile, è necessario far ricorso alla residua disponibilità dell'assegnazione disposta dall'art. 6, comma 1, della legge 3 luglio 1991, n. 195;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987, che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Visto il verbale del sopralluogo eseguito l'11 ottobre 1990 del gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche dal quale si evince uno stato di pericolo incombente per dissesto idrogeologico che interessa il versante meridionale del centro abitato prospiciente il vallone «La Rocca»;

Vista la nota n. 997 in data 16 maggio 1991 con la quale il comune di Castelverrino invia un progetto di massima per un importo di lire 2.200 milioni;

Ravvisata la necessità di consentire un immediato intervento teso alla eliminazione del pericolo incombente;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi di cui in premessa è assegnata al comune di Castelverrino la somma di L. 2.200.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni, nonché sulla residua disponibilità di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Art. 3.

Il comune di Castelverrino, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 2 ottobre 1986, n. 730, invierà al Dipartimento della protezione civile gli elaborati tecnici esecutivi relativi ai lavori progettati al fine del riscontro di idoneità delle previsioni progettuali con le finalità del finanziamento disposto.

Art. 4.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile e per la sua attuazione il comune di Castelverrino può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra non meno di cinque ditte, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 5.

Il Dipartimento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori in corso d'opera. All'uopo viene accantonata la somma necessaria con la quale il Dipartimento provvederà direttamente alla liquidazione delle parcelle ai collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A1021

ORDINANZA 21 febbraio 1992.

Interventi di somma urgenza diretti a fronteggiare danni conseguenti al nubifragio abbattutosi nel mese di novembre 1991 sulla regione Toscana. (Ordinanza n. 2225/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 3, che all'art. 1, comma 2, dispone lo stanziamento di 50 miliardi sul Fondo della protezione civile per la realizzazione di interventi di somma urgenza, per le regioni Toscana e Sicilia;

Visto il telefax della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio coordinamento amministrativo, segretariato generale, in data 3 dicembre 1991, protocollo n. UCA/3.2.3.12402, con il quale si trasmette l'elenco degli interventi di emergenza, con i relativi importi, da attuare con ordinanza del Ministro della protezione civile, individuati e concordati a seguito riunioni svolte presso la sede dell'ufficio sopracitato nei giorni 26 e 27 novembre 1991;

Ritenuto che i suindicati interventi appaiono indifferibili ed urgenti in quanto essenziali al soddisfacimento di primarie esigenze della popolazione, alla tutela della salute pubblica e dell'igiene, nonché alla salvaguardia della incolumità pubblica e privata;

Ravvisata, quindi, la necessità di disporre l'immediata esecuzione dei lavori di cui sopra, dichiarati di somma urgenza dai tecnici intervenuti sul posto;

Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente modalità di rendicontazione da parte dei soggetti accreditatari dei fondi stanziati a valere sul «Fondo per la protezione civile»;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Sono assegnate alle prefetture di Pisa, Firenze, Pistoia, Lucca e Livorno, rispettivamente le somme di lire 3.350 milioni, 3.311 milioni, 2.100 milioni, 891 milioni, 210 milioni, per l'esecuzione delle opere a seguito indicate:

	Lire
Provincia di Pisa:	
a) Pulitura fossi e corsi d'acqua - competenze unificate nell'Autorità di bacino. Corsi di acqua già identificati con decreto della regione Toscana	1.230 milioni
b) Ripristino acquedotti (chiusura falle). Consorzio idrico comuni Capannoli - Peccioli - Terricciola. Spese per analisi potabilità acqua	20 milioni
c) Frane comuni S. Miniato, Volterra, Terricciola, Pontedera, Riparbello. Pericolosità accertata dai vigili del fuoco abitazioni pericolanti - viabilità - argini - acquedotti - ponte comune Capannoli	2.100 milioni
Provincia di Firenze:	
a) Rimborsi prefettura Firenze per interventi già effettuati nella provincia per attività di emergenza (idrovore, pompaggi, messa in batteria di pompe, noli per idrovore, ecc.)	750 milioni
b) Ripristino e contenimento argini (lavori già avviati dalla regione Toscana)	900 milioni
c) Pulitura argini e rimozione detriti con sistemazione a discarica per comuni di Firenze, Bagni a Ripoli, Firenze - Ponte Ema - Campi Bisenzio	430 milioni
d) Spurgo immediato rete fognaria comune di Campi Bisenzio	200 milioni
e) Contenimento movimenti franosi rete stradale comune di Rufina - Amministrazione provinciale Firenze - Consorzio bonifica (manufatto paratoia acque alte)	936 milioni
f) Ripristino acquedotto comune di Rufina	95 milioni
Provincia di Pistoia - Comune di Quarrata:	
a) Ripristino viabilità interrotta	370 milioni
b) Movimenti franosi interruzione strade	150 milioni
c) Ripulitura corsi acqua comunale	50 milioni
d) Ripristino sorgente Lucciano	45 milioni
e) Pompaggio acqua e smaltimento materiali	80 milioni
f) Interventi regione Toscana per ripristino rotte arginali fiume Ombrone, torrente Stella, torrente Calice, torrente Baudeno, Iolo e Pescia di Collodi	1.405 milioni
Provincia di Lucca:	
a) Ripristino ed arginatura torrenti Certosa, Soccidia, Corsonna, rio Rollo, rio Fossonova, rio Leccio, rii vari comuni di Pietrasanta e Capannori. Ripristino argine torrente Guappero	305 milioni
b) Lavori per interruzione strade provinciali Minucciano, Mediovalle del Serchio, Arni, Garfagnano, Capannori, strada comunale Colli Capanna, ecc., nonché lavori di acquedotti e fognature	586 milioni
Provincia di Livorno:	
a) Interventi urgenti per gli acquedotti dei comuni di Cecina, Rosignano e Campiglia	210 milioni

Art. 2.

Per gli interventi di cui all'art. 1 si riconoscono le caratteristiche di urgenza ed indifferibilità, segnalate dagli uffici tecnici delle amministrazioni interessate.

Art. 3.

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 i prefetti delle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Lucca e Livorno si avvalgono dei rispettivi uffici del genio civile i quali dovranno trasmettere alle prefetture, nel termine di dieci giorni, le perizie dei lavori da eseguirsi o già eseguiti nei limiti degli importi sopra indicati, corredate dai verbali di somma urgenza redatti ai sensi e per gli effetti dell'art. 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 «Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato».

Copie di dette perizie dovranno essere trasmesse al Dipartimento della protezione civile, nel termine sopra indicato.

Per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, detti uffici possono procedere mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee e, comunque, mai inferiori a cinque, oppure previa ogni più celere procedura, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 4.

I prefetti riferiscono con propria relazione quindicinale, ed ogni qualvolta richiesto, al Ministro per il coordinamento della protezione civile sullo stato di attuazione delle opere di cui sopra.

Art. 5.

L'onere complessivo per la realizzazione delle opere di cui all'art. 1, ammontante a L. 9.862.000.000, verrà posto a carico del Fondo per la protezione civile a valere sulle disponibilità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 3.

Art. 6.

Ai fini della rendicontazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, citata nelle premesse.

Il Dipartimento della protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A1022

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 31 gennaio 1992.

Assegnazione di somme alle regioni e province autonome interessate a valere sull'accantonamento del Fondo sanitario nazionale 1991 - Parte corrente e conto capitale.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 23 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, che prevede l'esclusione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome dalla ripartizione del Fondo sanitario nazionale in conto capitale, a decorrere dall'anno 1990;

Visto l'art. 4, comma 14, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il quale prevede, tra l'altro, che per l'anno 1991 lo stanziamento di cui all'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 — relativo alla corresponsione di borse di studio a medici specializzandi — venga integrato di lire 30 miliardi, utilizzando una quota parte delle risorse accantonate sul Fondo sanitario nazionale 1991 di parte corrente, da destinare nel medesimo anno agli interventi di piano sanitario;

Vista la precedente deliberazione in data 12 marzo 1991, con la quale sono state accantonate somme di parte corrente e in conto capitale del Fondo sanitario nazionale 1991, in attesa di proposte di riparto da parte del Ministro della sanità;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 16 gennaio 1992, concernente l'assegnazione di somme residue di parte corrente ed in conto capitale per il finanziamento di alcuni programmi previsti nel piano sanitario nazionale;

Ritenuto di condividere i criteri di riparto proposti dal Ministro della sanità;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni in data 14 gennaio 1992;

Delibera:

1) A valere sull'accantonamento del Fondo sanitario nazionale 1991 - parte corrente, sono assegnate alle regioni e province autonome interessate, le seguenti somme:

L. 219.000.000.000 per la realizzazione del programma «Tutela della salute degli anziani», finalizzate in particolare:

all'assistenza domiciliare integrata;

alle convenzioni con RSA private o all'attivazione di RSA a gestione pubblica;

alla formazione degli operatori;

L. 30.000.000.000 per il programma «Tutela della salute dei nefropatici», finalizzate al:

finanziamento degli interventi relativi alla dialisi domiciliare, ai centri di assistenza limitata, ai servizi dialitici ospedalieri ed ai servizi di mobilità dei pazienti;

potenziamento delle attività di prelievo d'organo e trapianto;

L. 38.000.000.000 per il programma «Lotta alle malattie cardiovascolari», da destinare al:

potenziamento delle strutture dedicate alla diagnostica non invasiva;

potenziamento selettivo dei centri particolarmente attivi di cardiologia interventistica;

potenziamento selettivo dei centri cardiochirurgici;

potenziamento dei servizi di anatomia patologica impegnati nel trapianto cardiaco;

L. 25.000.000.000 per il programma «Tutela della salute materno-infantile» finalizzate:

agli interventi di riabilitazione e recupero delle disabilità infantili, inclusa la sindrome di Down;

al potenziamento di tre centri di oncoematologia infantile nelle regioni Veneto, Liguria e Sicilia;

L. 36.000.000.000 per il programma «Lotta all'AIDS» da destinare:

al miglioramento delle misure di controllo sulle donazioni di sangue;

al potenziamento dei laboratori di analisi;

alle iniziative di formazione locale;

alla corresponsione di contributi alle associazioni di volontariato;

L. 25.000.000.000 per il programma «Prevenzione e cura dell'Handicap», così destinate:

attuazione di corsi di formazione nelle regioni Piemonte, Lombardia e Toscana cui far partecipare anche il personale di altre regioni;

potenziamento dei centri esistenti od istituzione, in alcune regioni carenti, di nuovi centri di unità spinali.

Le somme sopraelencate sono ripartite secondo gli importi di cui all'allegata tabella *A* che fa parte integrante della presente deliberazione.

Sulle medesime disponibilità residue di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 1991, è accantonata la somma di L. 30.000.000.000 per le finalità indicate in premessa.

2) A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1991 - parte in conto capitale, sono assegnate alle regioni a statuto ordinario le seguenti somme:

L. 36.240.000.000 per il programma «Tutela della salute dei nefropatici», finalizzate:

al finanziamento di interventi relativi alla dialisi domiciliare;

al finanziamento dei centri di assistenza limitata;

al finanziamento della dialisi ospedaliera e della nefrologia;

al finanziamento dei centri di rianimazione;

L. 40.500.000.000 per il programma «Lotta alle malattie cardiovascolari», finalizzate:

al potenziamento delle strutture dedicate alla diagnosi precoce;

al rinnovo ed al completamento degli impianti di cardiologia invasiva;

al rinnovo ed al completamento delle unità operative di cardiochirurgia;

L. 20.000.000.000 per il programma «Tutela della salute materno infantile» da destinarsi:

agli interventi di trasporto neonatale di emergenza;

al potenziamento di un centro di oncoematologia pediatrica nella regione Veneto;

agli investimenti nel settore degli interventi di riabilitazione e recupero, compresa la sindrome di Down;

al completamento interventi già avviati nei settori della genetica, nefrologia, epatologia;

L. 20.000.000.000 per il programma «Lotta all'AIDS» con particolare riguardo al potenziamento dei servizi per le tossicodipendenze, ai fini della prevenzione dell'AIDS;

L. 14.000.000.000 per il programma «Prevenzione e cura dell'Handicap», con particolare riguardo all'istituzione di nuovi servizi di unità spinali ed al potenziamento di quelli esistenti;

L. 29.260.000.000 per il programma «Assistenza oncologica», con particolare riguardo al potenziamento delle dotazioni tecnologiche nelle regioni maggiormente carenti.

Le somme sopraelencate sono ripartite secondo gli importi di cui all'allegata tabella *B* che fa parte integrante della presente deliberazione.

Le regioni e province autonome nel finalizzare le somme assegnate ai diversi interventi previsti dai singoli programmi terranno conto delle specifiche ripartizioni formulate nella proposta del Ministro della sanità richiamata in premessa, provvedendo alle eventuali compensazioni tra gli importi indicati, qualora alcuni servizi risultino già realizzati.

Roma, 31 gennaio 1992

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

TABELLA *A*

FONDO SANITARIO NAZIONALE - ANNO 1991 - PARTE CORRENTE
FINANZIAMENTO PROGRAMMI DI PIANO SANITARIO
(in milioni di lire)

Regioni	Tutela salute anziani	Nefropatici	Lotta malattie cardiovascolari	Tutela salute materno-infantile	Lotta all'AIDS	Handicap	Totale
Piemonte	19.234	2.352	4.400	1.432	2.861	3.000	33.279
Valle d'Aosta	451	145	—	39	94	—	729
Lombardia	32.964	5.400	7.650	3.203	6.752	5.000	60.969
Provincia autonoma di Bolzano	1.477	120	—	193	240	—	2.030
Provincia autonoma di Trento	1.784	251	—	169	248	—	2.452
Veneto	16.522	2.751	4.700	2.115	2.529	1.300	29.917
Friuli-Venezia Giulia	5.813	681	750	370	718	1.300	9.632
Liguria	9.364	964	1.100	968	1.792	—	14.188
Emilia-Romagna	19.017	2.038	1.900	1.162	3.767	—	27.884
Toscana	17.220	1.519	3.000	1.133	2.263	5.000	30.135
Umbria	3.809	568	400	288	544	1.400	7.009
Marche	6.455	655	1.600	518	1.012	—	10.240
Lazio	18.093	2.467	3.600	2.049	3.616	4.000	33.825
Abruzzo	5.152	593	900	529	819	—	7.993
Molise	1.429	230	200	144	135	—	2.138
Campania	16.110	2.522	2.600	3.200	2.514	—	26.946
Puglia	12.326	1.865	800	2.128	1.677	2.000	20.796
Basilicata	2.246	295	2.000	304	260	—	5.105
Calabria	7.099	871	700	1.132	715	—	10.517
Sicilia	17.284	2.478	1.700	3.147	2.413	—	27.022
Sardegna	5.151	1.235	—	777	1.031	2.000	10.194
Totale	219.000	30.000	38.000	25.000	36.000	25.000	373.000

TABELLA *B*

FONDO SANITARIO NAZIONALE - ANNO 1991 - CONTO CAPITALE
FINANZIAMENTO PROGRAMMI DI PIANO SANITARIO
(in milioni di lire)

Regioni	Nefropatici	Lotta malattie cardiovascolari	Tutela salute materno-infantile	Lotta all'AIDS	Preven. cura Handicap	Assistenza oncologica	Totale
Piemonte	3.210	3.400	1.138	2.077	1.273	3.086	14.184
Valle d'Aosta	—	—	—	—	—	—	—
Lombardia	5.790	5.300	3.053	2.847	2.545	1.602	21.137
Provincia autonoma di Bolzano	—	—	—	—	—	—	—
Provincia autonoma di Trento	—	—	—	—	—	—	—
Veneto	3.030	2.300	3.234	1.205	1.273	1.064	12.106
Friuli-Venezia Giulia	—	—	—	—	—	—	—
Liguria	1.520	3.600	1.011	670	—	585	7.386
Emilia-Romagna	2.070	2.300	611	1.373	—	1.616	7.970
Toscana	1.820	4.300	981	1.340	2.545	1.214	12.200
Umbria	1.010	1.700	537	525	1.273	280	5.325
Marche	1.100	1.500	657	536	—	490	4.283
Lazio	5.410	4.400	2.562	1.949	2.545	1.767	18.633
Abruzzo	1.140	1.000	278	592	—	1.104	4.114
Molise	510	—	76	242	—	292	1.120
Campania	5.940	4.000	3.218	3.052	—	5.079	21.289
Puglia	1.580	4.200	1.119	1.742	2.546	3.540	14.727
Basilicata	770	1.250	545	201	—	541	3.307
Calabria	1.340	1.250	980	1.649	—	7.000	12.219
Sicilia		—	—	—	—	—	—
Sardegna	-	-	—	—	—	—	—
Totale	36.240	40.500	20.000	20.000	14.000	29.260	160.000

92A0982

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Cerano Intelvi dall'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione del consolidamento della scarpata lungo la strada «Pian d'Alpi - Passo del Bonello» da parte della comunità montana Lario Intelvese. (Deliberazione n. V/12873).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla comunità montana Lario Intelvese per la realizzazione di consolidamento della scarpata su area ubicata nel comune di Cerano Intelvi (Como), mappale 2071, foglio 12, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel miglioramento della sicurezza lungo la strada «Pian d'Alpi - Passo del Bonello»;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del ridotto impatto ambientale dell'opera;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 4, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Cerano Intelvi (Como), mappale 2071, foglio 12, dall'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 4, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Cerano Intelvi (Como) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 17 settembre 1991

Il presidente: FINETTI

Il segretario: DI GIUGNO

92A0972

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Tronzano Lago Maggiore dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un ripetitore passivo da parte della S.I.P. (Deliberazione n. V/12874).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla S.I.P. per la realizzazione di un ripetitore passivo su area ubicata nel comune di Tronzano Lago Maggiore (Varese), mappale 2500, foglio 9, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nell'assicurare il servizio telefonico;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale dell'opera in argomento;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 1, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Tronzano Lago Maggiore (Varese), mappale 2500, foglio 9, dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 1, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Tronzano Lago Maggiore (Varese) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 17 settembre 1991

Il presidente: FINETTI

Il segretario: DI GIUGNO

92A0973

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valmasino dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione del consolidamento del corpo stradale tra i km 14+900 e km 16 da parte dell'A.N.A.S. (Deliberazione n. V/12877).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'A.N.A.S. per la realizzazione di opere di consolidamento del corpo stradale su area nel comune di Valmasino (Sondrio), mappali 6, 7, 8, foglio 16, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge 8 agosto 1985, n. 431, punto *c)*, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nella difesa della pubblica incolumità;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del carattere di limitata modifica dell'esistente che le opere di consolidamento rivestono;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Valmasino (Sondrio), mappali 6, 7, 8, foglio 16, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Valmasino (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 17 settembre 1991

Il presidente: FINETTI

Il segretario: DI GIUGNO

92A0974

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Pezzaze dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un elettrodotto a 132 kV, da parte dell'ENEL - zona di Brescia. (Deliberazione n. V/12879).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'ENEL di Brescia per la realizzazione di un elettrodotto a 132 kV su area ubicata nel comune di Pezzaze (Brescia), mappali 50, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 24, 48, 49, foglio 13, mappali 75, 76, 77, 79, 83, 87, 174, 180, 200, 201, foglio 6, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel migliorare il servizio elettrico della Val Trompia;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Pezzaze (Brescia), mappali 50, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 24, 48, 49, foglio 13, mappali 75, 76, 77, 79, 83, 87, 174, 180, 200, 201, foglio 6, dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Pezzaze (Brescia) copia della *Gazzetta Ufficiale,* contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 17 settembre 1991

Il presidente: FINETTI

Il segretario: DI GIUGNO

92A0971

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un elettrodotto a 20 kV e 220/380 volts da parte dell'ENEL - zona di Sondrio. (Deliberazione n. V/12881).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'ENEL - zona di Sondrio, per la realizzazione di un elettrodotto a 20 kV e 220/380 volts su area ubicata nel comune di Madesimo (Sondrio), mappali 47, 48, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 98, 99, 100, 102, 103, 158, foglio 40, mappale 364, foglio 41, mappali 25, 128, 90, 91, 92, 129, 132, 133, foglio 47, mappali 432, 431, 390, 391, 381, 394, 393, 400, 401, 404, 402, 356, 411, 360, 364, 425, 426, 428, foglio 48, mappale 61, foglio 69, mappali 13, 14, 31, foglio 71, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *d),* della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Vista la nota dell'amministrazione comunale di Madesimo (Sondrio) in data 5 giugno 1991;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel dotare del servizio elettrico utenze attualmente prive;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Madesimo (Sondrio), mappali 47, 48, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 98, 99, 100, 102, 103, 158, foglio 40, mappale 364, foglio 41, mappali 25, 128, 90, 91, 92, 129, 132, 133, foglio 47, mappali 432, 431, 390, 391, 381, 394, 393, 400, 401, 404, 402, 356, 411, 360, 364, 425, 426, 428, foglio 48, mappale 61, foglio 69, mappali 13, 14, 31, foglio 71, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Madesimo (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 17 settembre 1991

Il presidente: FINETTI

Il segretario: DI GIUGNO

92A0970

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bienno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione del collegamento stradale a servizio delle malghe della Valle di Arcina, da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. V/12884).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'amministrazione comunale per la realizzazione del collegamento stradale servizio delle malghe della Valle di Arcina su area ubicata nel comune di Bienno, mappali 1530, 1529, foglio 18/b, mappali 1528, 1532, 1591, 1947, foglio 18/d, mappali 1233, 1694, foglio 17/d, mappale 1434, foglio 17/a, mappale 1932, foglio 17/B, mappale 1938, foglio 19/c, mappale 1689, foglio 25/a, mappali 507, 1690, foglio 25/D, mappali 1224, 1692, foglio 25/c, mappale 1695, foglio 25/b, mappale 2009, foglio 9/d, mappali 1246, 1249, foglio 10/a, mappale 1698, foglio 31/b, mappale 1696, foglio 37/b, mappale 1700, foglio 38/a, mappale 2323, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *d)*, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nel recupero delle attività agrosilvo-pastorali;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto delle opere sull'ambiente;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Bienno, mappali 1530, 1529, foglio 18/b, mappali 1528, 1532, 1591, 1947, foglio 18/d, mappali 1233, 1694, foglio 17/d, mappale 1434, foglio 17/a, mappale 1932, foglio 17/B, mappale 1938, foglio 19/c, mappale 1689, foglio 25/a, mappali 507, 1690, foglio 25/D, mappali 1224, 1692, foglio 25/c, mappale 1695, foglio 25/b, mappale 2009, foglio 9/d, mappali 1246, 1249, foglio 10/a, mappale 1698, foglio 31/b, mappale 1696, foglio 37/b, mappale 1700, foglio 38/a, mappale 2323, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Biennio copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 17 settembre 1991

Il presidente: FINETTI

Il segretario: DI GIUGNO

92A0975

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Pedesina dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per il potenziamento dell'acquedotto da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. V/12882).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'amministrazione comunale di Pedesina (Sondrio) per la realizzazione di potenziamento acquedotto su area ubicata nel comune di Pedesina (Sondrio), mappali 2, 3, 4, 5, foglio 1, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *d)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel potenziare la rete idrica;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale dell'opera;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV 3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Pedesina (Sondrio), mappali 2, 3, 4, 5, foglio 1, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Pedesina (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 17 settembre 1991

Il presidente: FINETTI

Il segretario: DI GIUGNO

92A0983

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti le varietà agrarie

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1992 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è stata riconosciuta l'idoneità alla coltura delle selezioni clonali:

U.S.FI-PI.3 Np e U.S.FI-PI.4 Np da Malvasia nera di Lecce N;
U.S.FI-PI.7 Mp da Prugnolo gentile N;
U.S.FI-PI.5 Np da Roussane B;
U.S.FI-PI.1 Pg da Canaiolo rosa Rs.

Tali selezioni clonali sono iscritte nel catalogo nazionale delle varietà di vite istituito, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1992 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è stata riconosciuta l'idoneità alla coltura della selezione clonale:

FEDIT 12 CSG da Chardonnay B.

Tale selezione clonale è iscritta nel catalogo nazionale delle varietà di vite istituito, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1992 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è stata riconosciuta l'idoneità alla coltura delle selezioni clonali:

UBA 69/E e UBA 70/A da Malvasia N;
UBA 20/A da Pampanuto B;
UBA 55/A da Primitivo N;
UBA 74/C e UBA 79/C da Sangiovese N;
UBA 49/G e UBA 49/M da Uva di Troia N;
UBA 10/B e UBA 21/A da Verdeca B.

Tali selezioni clonali sono iscritte nel catalogo nazionale delle varietà di vite istituito, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1992 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è stata riconosciuta l'idoneità alla coltura delle nuove varietà:

Forgiarin N;
Piculit-neri N;
Sciaglin B;
Ucelut B.

Tali varietà sono iscritte nel catalogo nazionale delle varietà di vite istituito, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

92A0993

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Nomina del consiglio di amministrazione dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 febbraio 1992 sono stati nominati membri del consiglio di amministrazione dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), per la durata di un quinquennio, i signori: prof. Luca Anselmi, prof. Alberto Clò, ing. Corrado Corvi, prof. Maurizio Cumo, ing. Luigi Noé, prof. Cesare Boffa, prof. Claudio Roveda, dott. Corrado Clini e prof. Giuseppe Ammassari.

92A1023

Nomina del presidente, del consiglio di amministrazione, del vice presidente e del collegio dei revisori dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1992, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1992, registro n. 4 Industria, foglio n. 108, il dott. Franco Viezzoli è stato confermato presidente dell'Ente nazionale per l'energia elettrica - ENEL, per la durata di un quinquennio.

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1992, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1992, registro n. 4 Industria, foglio n. 107, sono stati nominati consiglieri di amministrazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica - ENEL, per la durata di un quinquennio, i signori: dott. Luigi Benedetti, ing. Giuseppe Bianchi, ing. Valerio Bitetto, dott. Umberto Dragone, ing. Ettore Morezzi, ing. Piero Maria Pellò e dott. Giovanni Battista Zorzoli.

Con lo stesso decreto all'ing. Alessandro Ortis è stata conferita la qualifica di vice presidente dell'Ente medesimo.

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1992, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1992, registro n. 4 Industria, foglio n. 106, sono stati nominati revisori dell'Ente nazionale per l'energia elettrica - ENEL, per la durata di un quinquennio, i signori: dott. Giuseppe Spena, con funzioni di presidente, dott. Nicola De Pamphilis, dott. Gianpaolo Iaselli, dott. Raffaele Lanzaro, dott. Edoardo Vertua, membri effettivi, nonché avv. Pietro Giuseppe Clemente e p.i. Giuseppe Aurelio Pogliano, membri supplenti.

92A1024

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per l'emittenza televisiva

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 1992, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1992, registro n. 7 Poste, foglio n. 4, è stato approvato il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per l'emittenza televisiva previsto dalla legge 6 agosto 1990, n. 223.

Copia del suddetto piano, munita del visto di conformità all'originale, è depositata a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità per piano stesso presso i circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ubicati nelle seguenti sedi:

via dell'Industria, 17/A - Ancona
via Amendola, 116 - Bari
via Cairoli, 9 - Bologna
piazza Domenicani, 3 - Bolzano
via Simeto, 18 - Cagliari
via Pellicceria, 3 - Firenze
via Saporiti, 7 - Genova
s.s. 114 Pistunina - Messina
via E. Tazzoli, 2 - Milano
via S. Tommaso d'Aquino, 36 - Napoli
via Alcide De Gasperi, 103 - Palermo
via S. Anna, II tronco pal. P.T. - Reggio Calabria
viale Trastevere, 189 - Roma
via Pola, 35 - Sulmona
via Lungo Dora Firenze, 71 - Torino
piazza V. Veneto, 1 - Trieste
via Meucci, 5 - Mestre-Venezia
via delle Coste - Verona

92A1025

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Trento e Rovereto

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1992 è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Trento e Rovereto che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria, compreso il credito pignoratizio, in una costituenda società denominata «Cassa di risparmio di Trento e Rovereto S.p.a.»;

la costituzione della società per azioni «Cassa di risparmio di Trento e Rovereto S.p.a.», con un capitale sociale di lire 104.536 milioni, alla quale verrà conferito il complesso delle attività e passività della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, ad esclusione di una quota in denaro, quantificata in lire 20 miliardi, per le esigenze di carattere operativo dell'Ente conferente connesse al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumerà la denominazione di «Fondazione Cassa di risparmio di Trento e Rovereto»;

l'adozione del relativo statuto da parte della società conferitaria «Cassa di risparmio di Trento e Rovereto S.p.a.», abilitata all'esercizio dell'attività bancaria.

La Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Cassa di risparmio di Trento e Rovereto S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/1990, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

92A0994

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Civitavecchia

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1992 è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Civitavecchia che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria, compreso il credito pignoratizio, in una costituenda società denominata «Cassa di risparmio di Civitavecchia S.p.a.»;

la costituzione della società per azioni «Cassa di risparmio di Civitavecchia S.p.a.», mediante il conferimento del complesso dei beni e dei diritti di qualsiasi natura di cui l'attuale ente creditizio pubblico risulta titolare, nonché il conferimento da parte del Banco di Santo Spirito di una somma in denaro pari a lire 29.463,6 milioni. Ad operazione conclusa, il capitale sociale della costituenda società bancaria ammonterà a lire 41.393,4 milioni e sarà posseduto per il 71,43 per cento dall'ente Cassa di risparmio di Civitavecchia e per il 28,57 per cento dal Banco di Santo Spirito;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'Ente conferente, che assumerà la denominazione di «Ente Cassa di risparmio di Civitavecchia»;

l'adozione del relativo statuto da parte della «Cassa di risparmio di Civitavecchia S.p.a.», abilitata all'esercizio dell'attività bancaria.

La Cassa di risparmio di Civitavecchia, contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Cassa di risparmio di Civitavecchia S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/1990, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

Inoltre il Banco di Santo Spirito è autorizzato, ai sensi del titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 33 e 35 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, all'acquisizione della partecipazione al capitale della costituenda Cassa di risparmio di Civitavecchia S.p.a. nella misura del 28,57 per cento.

92A0995

N. 38

Corso dei cambi del 25 febbraio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1237,350	1237,350	1237,350	1237,350	1237.350	1237,350	1238	1237,350	1237,350	1237,350
E.C.U.	1537.600	1537,600	1536	1537,600	1537,600	1537,600	1535,400	1537,600	1537,600	1536.600
Marco tedesco	750,480	750,480	750,500	750,480	750,480	750,480	750,490	750.480	750,480	750.480
Franco francese	220,750	220,750	221	220,750	220,750	220,750	220,720	220,750	220,750	220.750
Lira sterlina	2161.350	2161.350	2162	2161,350	2161,350	2161,350	2161,300	2161,350	2161,350	2161.350
Fiorino olandese	667.120	667,120	667	667.120	667.120	667,120	667,080	667,120	667.120	667,120
Franco belga	36.501	36,501	36,500	36,501	36,501	36,501	36,501	36,501	36.501	36,501
Peseta spagnola	11,962	11,962	12	11.962	11.962	11,962	11.966	11,962	11,962	11.962
Corona danese	193.670	193.670	193,500	193,670	193,670	193,670	193,700	193,670	193,670	193,670
Lira irlandese	2002.400	2002,400	2001	2002.400	2002.400	2002,400	2002	2002.400	2002,400	--
Dracma greca	6.511	6.511	6.50	6.511	6,511	6,511	6.508	6.511	6.511	-
Escudo portoghese	8.729	8,729	8.730	8.729	8.729	8.729	8,726	8.729	8,729	8,729
Dollaro canadese	1042,700	1042.700	1043 --	1042,700	1042,700	1042,700	1043	1042,700	1042,700	1042,700
Yen giapponese	9.559	9,559	9,560	9,559	9.559	9,559	9.560	9,559	9,559	9,559
Franco svizzero	829.750	829,750	829,250	829,750	829,750	829,750	829,610	829,750	829,750	829,750
Scellino austriaco	106,680	106,680	106,800	106,680	106,680	106,680	106,680	106,680	106,680	106,680
Corona norvegese	191.570	191,570	191,250	191,570	191,570	191,570	191,500	191,570	191,570	191,570
Corona svedese	207.140	207,140	207.500	207,140	207.140	207,140	207,110	207,140	207.140	207,140
Marco finlandese	274.800	274,800	274	274,800	274.800	274,800	274,840	274,800	274,800	
Dollaro australiano	928.700	928.700	930	928.700	928,700	928.700	928.600	928.700	928.700	928.700

Media dei titoli del 25 febbraio 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,250
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,650
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,900
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96.450
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	89
» » » 21- 4-1987/94	88.625
» » C.T.O. 12.50% 1- 6-1989/95	100.475
» » » 12.50% 19- 6-1989/95	100,400
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100.600
» » » 12.50% 16- 8-1989/95	100,450
» » » 12.50% 20- 9-1989/95	100,500
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,475
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,450
» » » 12.50% 18-12-1989/95	100.475
» » » 12.50% 17- 1-1990/96	100.500
» » » 12.50% 19- 2-1990/96	100,550
» » » 12.50% 16- 5-1990/96	100,550
» » » 12.50% 15- 6-1990/96	100,550
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,525
» » » 12.50% 20-11-1990/96	100.550
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	99,525
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,700
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,750
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,700
Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92	99,650
» » » 9.50% 19- 5-1987/92	99,500
» » » 8.75% 18- 6-1987/93	98
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101 --
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,700
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,200
» » » TR 2,5% 1983/93	99,950
» » » Ind. 18- 4-1986/92	99,950
» » » » 19- 5-1986/92	100,200
» » » » 20- 7-1987/92	100.175
» » » » 19- 8-1987/92	100,700
» » » » 1-11-1987/92	100,125
» » » » 1-12-1987/92	100 -
» » » » 1- 1-1988/93	99,925

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,200
» » » »	1- 3-1988/93	100,175
» » » »	1- 4-1988/93	100,100
» » » »	1- 5-1988/93	100,225
» » » »	1- 6-1988/93	100,250
» » » »	18- 6-1986/93	99,950
» » » »	1- 7-1988/93	100,400
» » » »	17- 7-1986/93	99,700
» » » »	1- 8-1988/93	100,475
» » » »	19- 8-1986/93	99,675
» » » »	1- 9-1988/93	100,300
» » » »	18- 9-1986/93	99,800
» » » »	1-10-1988/93	100,175
» » » »	20-10-1986/93	99,775
» » » »	1-11-1988/93	100,275
» » » »	18-11-1987/93	100,375
» » » »	19-12-1986/93	100,425
» » » »	1- 1-1989/94	100,250
» » » »	1- 2-1989/94	100,450
» » » »	1- 3-1989/94	100,325
» » » »	15- 3-1989/94	100,275
» » » »	1- 4-1989/94	100,225
» » » »	1- 9-1989/94	100,200
» » » »	1-10-1987/94	100 —
» » » »	1-11-1989/94	99,950
» » » »	1- 1-1990/95	99,950
» » » »	1- 2-1985/95	101,050
» » » »	1- 3-1985/95	99,550
» » » »	1- 3-1990/95	98,825
» » » »	1- 4-1985/95	98,150
» » » »	1- 5-1985/95	99,025
» » » »	1- 5-1990/95	99,400
» » » »	1- 6-1985/95	99,050
» » » »	1- 7-1985/95	99,275
» » » »	1- 7-1990/95	99,675
» » » »	1- 8-1985/95	99,400
» » » »	1- 9-1985/95	99,200
» » » »	1- 9-1990/95	99,800
» » » »	1-10-1985/95	99,525
» » » »	1-10-1990/95	99,600
» » » »	1-11-1985/95	99,850
» » » »	1-11-1990/95	99,700
» » » »	1-12-1985/95	99,875
» » » »	1-12-1990/95	99,675
» » » »	1- 1-1986/96	99,900
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,600
» » » »	1- 1-1991/96	99,675
» » » »	1- 2-1986/96	100,250
» » » »	1- 2-1991/96	99,775
» » » »	1- 3-1986/96	100,075
» » » »	1- 4-1986/96	99,900
» » » »	1- 5-1986/96	99,575
» » » »	1- 6-1986/96	99,500
» » » »	1- 7-1986/96	99,075
» » » »	1- 8-1986/96	99,925
» » » »	1- 9-1986/96	99,250
» » » »	1-10-1986/96	98,925
» » » »	1-11-1986/96	99,325
» » » »	1-12-1986/96	99,350
» » » »	1- 1-1987/97	99,525
» » » »	1- 2-1987/97	99,875
» » » »	18- 2-1987/97	99,775
» » » »	1- 3-1987/97	98,775
» » » »	1- 4-1987/97	99,350
» » » »	1- 5-1987/97	99,175
» » » »	1- 6-1987/97	99,425
» » » »	1- 7-1987/97	98,700
» » » »	1- 8-1987/97	98,825
» » » »	1- 9-1987/97	99,875
» » » »	1- 3-1991/98	98,725
» » » »	1- 4-1991/98	99,675
» » » »	1- 5-1991/98	98,675
» » » »	1- 6-1991/98	98,675

Buoni Tesoro Pol.	9,15%	1- 3-1992	99,925
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,700
» » »	9,15%	1- 4-1992	99,425
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,775
» » »	12,50%	1- 4-1992	98,800
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,850
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,700
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,600
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,800
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,925
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,675
» » »	9,15%	1- 6-1992	100 —
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,800
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,525
» » »	11,50%	1- 8-1992	100,125
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,025
» » »	12,50%	1-10-1992	100,400
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,300
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,275
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,250
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,200
» » »	12,50%	1-10-1993	100,225
» » »	12,50%	1-11-1993	100,350
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,250
» » »	12,50%	17-11-1993	100,375
» » »	12,50%	1-12-1993	100,250
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,375
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,250
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,400
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,325
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,300
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,250
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,350
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,300
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,275
» » »	12,50%	1- I'-1991/96	100,350
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,375
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	98,850
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100,475
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,575
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,500
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,600
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,625
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	98,750
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	101,375
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	98,750

Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	99,600
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	99,275
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	99,075
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	99,900
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,700
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99 —
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	97,850
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,100
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,150
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97,975
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,700
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	97,200
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	98,100
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	96,775
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	97,600
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	97,150
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	97,325
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	100,450
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100,375
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,575
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	100,475
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103,300
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	105,300
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	99,325
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	104,950
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	104,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M125622

N. 39

Corso dei cambi del 26 febbraio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1243,950	1243,950	1243,750	1243,950	1243,950	1243,950	1243,490	1243,950	1243,950	1243,950
E.C.U.	1535,750	1535,750	1536 —	1535,750	1535,750	1535,750	1535,560	1535,750	1535,750	1535,750
Marco tedesco	750,260	750,260	750 —	750,260	750,260	750,260	750,200	750,260	750,260	750,260
Franco francese	220,750	220,750	220,600	220,750	220,750	220,750	220,750	220,750	220,750	220,750
Lira sterlina	2163,600	2163,600	2165,500	2163,600	2163,600	2163,600	2163,700	2163,600	2163,600	2163,600
Fiorino olandese	666,800	666,800	667 —	666,800	666,800	666,800	666,800	666,800	666,800	666,800
Franco belga	36,480	36,480	36,500	36,480	36,480	36,480	36,486	36,480	36,480	36,480
Peseta spagnola	11,977	11,977	11,980	11,977	11,977	11,977	11,974	11,977	11,977	11,977
Corona danese	193,570	193,570	193,500	193,570	193,570	193,570	193,540	193,570	193,570	193,570
Lira irlandese	2001,500	2001,500	2001 —	2001,500	2001,500	2001,500	2001,500	2001,500	2001,500	—
Dracma greca	6,510	6,510	6,500	6,510	6,510	6,510	6,515	6,510	6,510	—
Escudo portoghese	8,737	8,737	8,730	8,737	8,737	8,737	8,740	8,737	8,737	8,737
Dollaro canadese	1052,600	1052,600	1048 —	1052,600	1052,600	1052,600	1052,500	1052,600	1052,600	1052,600
Yen giapponese	9,575	9,575	9,560	9,575	9,575	9,575	9,580	9,575	9,575	9,575
Franco svizzero	826,300	826,300	827,500	826,300	826,300	826,300	826,200	826,300	826,300	826,300
Scellino austriaco	106,615	106,615	106,800	106,615	106,615	106,615	106,642	106,615	106,615	106,615
Corona norvegese	191,520	191,520	191,250	191,520	191,520	191,520	191,750	191,520	191,520	191,520
Corona svedese	207,180	207,180	207,500	207,180	207,180	207,180	207,170	207,180	207,180	207,180
Marco finlandese	274,300	274,300	274 —	274,300	274,300	274,300	274,350	274,300	274,300	—
Dollaro australiano	930,450	930,450	930 —	930,450	930,450	930,450	930,070	930,450	930,450	930,450

Media dei titoli del 26 febbraio 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,250
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,650
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,900
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,450
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	94,400
» » » 21- 4-1987/94	88,550
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,400
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,400
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,600
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,500
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,500
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,475
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,650
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,950
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,550
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,675
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,600
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,650
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,675
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,675

Titolo	Media
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,400
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,850
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,900
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,800
Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92	99,650
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,650
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	98 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,700
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,200
» » » TR 2,5% 1983/93	99,950
» » » Ind. 18- 4-1986/92	100 —
» » » » 19- 5-1986/92	100,050
» » » » 20- 7-1987/92	100,125
» » » » 19- 8-1987/92	100,700
» » » » 1-11-1987/92	100,075
» » » » 1-12-1987/92	100,150
» » » » 1- 1-1988/93	99,950

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,150
» » » »	1- 3-1988/93	100,175
» » » »	1- 4-1988/93	100,050
» » » »	1- 5-1988/93	100,275
» » » »	1- 6-1988/93	100,350
» » » »	18- 6-1986/93	99,900
» » » »	1- 7-1988/93	100,400
» » » »	17- 7-1986/93	99,700
» » » »	1- 8-1988/93	100,400
» » » »	19- 8-1986/93	99,675
» » » »	1- 9-1988/93	100,300
» » » »	18- 9-1986/93	99,750
» » » »	1-10-1986/93	100,275
» » » »	20-10-1986/93	99,650
» » » »	1-11-1988/93	100,250
» » » »	18-11-1987/93	100,425
» » » »	19-12-1986/93	100,375
» » » »	1- 1-1989/94	100,200
» » » »	1- 2-1989/94	100,450
» » » »	1- 3-1989/94	100,375
» » » »	15- 3-1989/94	100,275
» » » »	1- 4-1989/94	100,225
» » » »	1- 9-1989/94	100,200
» » » »	1-10-1987/94	99,950
» » » »	1-11-1989/94	99,950
» » » »	1- 1-1990/95	100
» » » »	1- 2-1985/95	101
» » » »	1- 3-1985/95	99,600
» » » »	1- 3-1990/95	99,875
» » » »	1- 4-1985/95	99,200
» » » »	1- 5-1985/95	99,075
» » » »	1- 5-1990/95	99,700
» » » »	1- 6-1985/95	99,050
» » » »	1- 7-1985/95	99,225
» » » »	1- 7-1990/95	99,725
» » » »	1- 8-1985/95	99,125
» » » »	1- 9-1985/95	99,150
» » » »	1- 9-1990/95	99,800
» » » »	1-10-1985/95	99,525
» » » »	1-10-1990/95	99,600
» » » »	1-11-1985/95	99,850
» » » »	1-11-1990/95	99,700
» » » »	1-12-1985/95	99,875
» » » »	1-12-1990/95	99,650
» » » »	1- 1-1986/96	99,950
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,100
» » » »	1- 1-1991/96	99,675
» » » »	1- 2-1986/96	100,300
» » » »	1- 2-1991/96	99,775
» » » »	1- 3-1986/96	100,125
» » » »	1- 4-1986/96	99,900
» » » »	1- 5-1986/96	99,575
» » » »	1- 6-1986/96	99,500
» » » »	1- 7-1986/96	99,050
» » » »	1- 8-1986/96	98,975
» » » »	1- 9-1986/96	99,200
» » » »	1-10-1986/96	99
» » » »	1-11-1986/96	99,350
» » » »	1-12-1986/96	99,650
» » » »	1- 1-1987/97	99,550
» » » »	1- 2-1987/97	99,925
» » » »	18- 2-1987/97	99,775
» » » »	1- 3-1987/97	98,775
» » » »	1- 4-1987/97	99,350
» » » »	1- 5-1987/97	99,225
» » » »	1- 6-1987/97	98,975
» » » »	1- 7-1987/97	98,750
» » » »	1- 8-1987/97	98,700
» » » »	1- 9-1987/97	98,825
» » » »	1- 3-1991/98	98,825
» » » »	1- 4-1991/98	98,725
» » » »	1- 5-1991/98	98,675
» » » »	1- 6-1991/98	98,675

Buoni Tesoro Pol.	9,15%	1- 3-1992	99,950
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,925
» » »	9,15%	1- 4-1992	99,650
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,725
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,775
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,800
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,850
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,575
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,550
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,800
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,825
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,600
» » »	10,50%	1- 7-1992	100
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,800
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,600
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,125
» » »	12,50%	1-10-1992	100
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,600
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,350
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,275
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,300
» » »	12,50%	1-10-1993	100,275
» » »	12,50%	1-11-1993	100,250
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,225
» » »	12,50%	17-11-1993	100,400
» » »	12,50%	1-12-1993	100,250
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,375
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,250
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,350
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,375
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,250
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,250
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,350
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,300
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,275
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,400
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,450
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	98,950
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100,525
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,625
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,600
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,775
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,825
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	98,800
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	101,550
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	98,900

Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	99,600
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	99,275
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	99,250
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,400
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,650
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,500
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,150
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,100
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97,400
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	99,100
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	97
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	97,600
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	99,100
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,150
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	100,700
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,750
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	100,450
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	99,750
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,575
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102,700
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	105
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	105,300
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	100
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	104,950
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	105,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M26022

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministro degli affari esteri 26 novembre 1991, concernente: «Modificazione della circoscrizione territoriale della cancelleria consolare presso l'ambasciata in Il Cairo e del consolato generale in Alessandria (Egitto) e modificazione della dipendenza del consolato di seconda categoria in Porto Said (Egitto)». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 296 del 18 dicembre 1991).

L'ultimo capoverso del decreto ministeriale citato in epigrafe, riportato per estratto alla pagina 50, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, è rettificato nel senso che dove è scritto: «... avrà effetto a decorrere *dalla data della sua pubblicazione*», si legga: «... avrà effetto a decorrere *dal 1° gennaio 1992*».

92A0999

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso del Consorzio di credito per le opere pubbliche riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 46 del 25 febbraio 1992)

Nell'avviso citato in epigrafe, alla pag. 46, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, in relazione all'operazione di estrazione riportata al n. 3) 7% s.s. FERROVIE DELLO STATO, dove è scritto: «Estrazione a sorte di: n. 15 serie di L. *1.000.000* ciascuna, per il rimborso di ...», si legga: «Estrazione a sorte di n. 15 serie di L. *1.000.000.000* ciascuna, per il rimborso di ...».

In relazione all'operazione n. 4) 7% s.s. INTERVENTI STATALI, sotto Emissione ventennale 7/73 - 7/93, 7ª Emissione, alla pag. 47, prima colonna, della già citata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «..., per il complessivo valore nominale di L. *29.274.700*.», si legga: «..., per il complessivo valore nominale di L. *29.274.700.000*.».

92A1047

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200